

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018
433/2018/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA COMUNE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLO SCAMBIO DATI, RICHIESTI ALL'UNANIMITÀ DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1030^a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità, 24 novembre 2016, 683/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 683/2016/R/eel), recante l'approvazione della metodologia per la comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico predisposta ai sensi del Regolamento CACM;
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite

- successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dai regolamenti europei in materia;
- il documento recante “*All TSOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation*” del 27 febbraio 2018, inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all’Autorità in data 21 marzo 2018, prot. Autorità 10259 del 22 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2018);
 - la comunicazione ERF del 24 luglio 2018, alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 22227 del 24 luglio 2018 (di seguito: comunicazione 24 luglio 2018);
 - il documento ERF “*Request for Amendment by all Regulatory Authorities on all TSOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation*” del 23 luglio 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a KORRR), allegato alla comunicazione 24 luglio 2018;
 - la lettera del Presidente di ERF, allegata alla comunicazione 24 luglio 2018, all’ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di approvare il documento “Richiesta di emendamenti a KORRR” allegato alla lettera stessa (di seguito: lettera 24 luglio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 40 a 53 del Regolamento SO GL contengono disposizioni in materia di scambio dati fra TSO, DSO, impianti di produzione e *demand response facilities* connessi sia alla rete di trasmissione sia alle reti di distribuzione; in particolare l’articolo 40 fissa criteri generali di carattere procedurale, mentre gli articoli successivi definiscono le informazioni minime oggetto dello scambio;
- l’implementazione di tali disposizioni si basa su due distinti livelli:
 - a livello europeo, tutti i TSO devono concordare su alcuni aspetti di carattere generale, in coerenza e integrando laddove necessario la metodologia per la comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico predisposta ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento CACM;
 - a livello nazionale, ciascun TSO, , deve determinare, in coordinamento con i DSO e gli utenti significativi del sistema elettrico il perimetro di applicazione puntuale e gli obiettivi dello scambio dati, deve concordare con i DSO le modalità procedurali di tale scambio e deve procedere con l’implementazione effettiva dello scambio dati;

- per gli aspetti nazionali i tempi di implementazione non hanno scadenza immediata: gli articoli da 41 a 53 del Regolamento SO GL, recanti le informazioni minime oggetto dello scambio, entreranno in vigore solamente 18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento SO GL (avvenuta in data 14 settembre 2017); sempre entro la medesima scadenza dovranno essere definite le modalità procedurali dello scambio dati ai sensi dell'articolo 40(7) del regolamento stesso;
- di contro, invece, per gli aspetti di coordinamento a livello europeo, l'articolo 40(6) del Regolamento SO GL prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, i TSO debbano predisporre una proposta comune in merito all'organizzazione, ruoli e responsabilità dello scambio dati (di seguito: Proposta di KORRR);
- l'articolo 6(2) lettera a), del regolamento SO GL prevede che la Proposta di KORRR sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione;
- l'articolo 6(7) del regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte, ai sensi dell'articolo 6(2) del regolamento SO GL, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF *Rules of Procedure*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Proposta di KORRR è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 21 marzo 2018;
- la proposta di cui al precedente punto prevede che:
 - gli impianti di produzione e le *demand response facilities* connessi alla rete di distribuzione che siano classificati come utenti significativi del sistema elettrico (*significant grid users* – di seguito: SGU) inviano, come regola generale, i dati sia al TSO sia al DSO; la regola può comunque essere rivista a livello nazionale, in coordinamento con i DSO, prevedendo l'invio alternativamente al solo TSO o al solo DSO; in quest'ultimo caso il DSO dovrà farsi carico di inviare detti dati al TSO;

- i DSO e gli SGU sono responsabili dell'installazione e manutenzione dei sistemi di comunicazione fino al punto di interfaccia concordato con il TSO o il DSO destinatario dei dati;
- i dati scambiati sono trattati in modo confidenziale; ciascun TSO può comunque scambiare detti dati con altri TSO che abbiano implementato i criteri di cui al KORRR;
- ciascun DSO ha titolo a ricevere dal TSO i dati relativi al punto di connessione; il DSO può richiedere informazioni anche su altri elementi della rete di trasmissione purchè la richiesta sia opportunamente motivata;
- i TSO siano responsabili della gestione delle informazioni in merito alla propria area di osservabilità e dello scambio delle suddette informazioni con i DSO locali e con i TSO adiacenti;
- i TSO, i DSO e gli SGU aggiornino le informazioni in merito ai dati strutturali almeno su base semestrale e comunque entro 6 mesi prima della prevista entrata in servizio o dismissione o modifica di un elemento di rete, impianto di produzione o *demand response facility*; in particolare i DSO devono condividere le informazioni sui dati strutturali su tutti gli impianti di generazione e le *demand response facilities* connessi alla loro rete, anche qualora non classificati come SGU;
- lo scambio dei dati schedulati riguardi almeno i programmi di generazione e carico, indisponibilità e limitazioni relative agli SGU e indisponibilità relative agli elementi di rete, inclusi quelli dei DSO;
- i dati scambiati in tempo reale siano aggiornati almeno ogni minuto;
- la data di ricevimento della Proposta di KORRR da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 6(7) del Regolamento SO GL, è il 3 aprile 2018;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 6(7) del Regolamento SO GL entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di CBA risulta pertanto essere il 3 ottobre 2018;
- in ambito ERF è stato discusso il documento "Richiesta di emendamenti a KORRR" che richiede ai TSO di:
 - chiarire come la modalità di scambio dati fra TSO, DSO e SGU sarà oggetto di implementazione a livello nazionale, in linea con i criteri generali di cui all'articolo 40 del Regolamento SO GL che prevede l'accordo con i DSO e non solo il coordinamento con gli stessi;
 - eliminare le disposizioni sulla responsabilità dei DSO e degli SGU in merito all'installazione e manutenzione dei sistemi di comunicazione, lasciando la definizione di questi aspetti all'implementazione nazionale;
 - chiarire che il TSO può scambiare dati con altri TSO solamente qualora necessario per il mantenimento della sicurezza del sistema, in linea con quanto previsto dall'articolo 40(3) del Regolamento SO GL;
 - eliminare le limitazioni previste per i DSO in merito all'accesso alle informazioni inerenti la rete di trasmissione cui sono connessi;

- prevedere che ciascun TSO abbia l'obbligo (e non la facoltà) di trasmettere ai DSO le informazioni sulla rete dei TSO confinanti, qualora la rete dei suddetti DSO sia stata inclusa dai TSO confinanti nella loro area di osservabilità;
- limitare lo scambio dei dati strutturali a cura dei DSO ai soli SGU, riducendo, nel contempo, a 3 mesi (invece che a 6 mesi) l'anticipo richiesto in caso di entrata in servizio, dismissione o modifica di un elemento di rete o di un SGU;
- chiarire come mai siano state incluse nel KORRR le informazioni relative all'indisponibilità degli elementi di rete, laddove detta indisponibilità è gestita nell'ambito delle attività di coordinamento previste dalla parte III, titolo III, del Regolamento SO GL e, quindi, al di fuori dello scambio dati;
- il 23 luglio 2018 tramite votazione elettronica, l'ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare il documento "Richiesta di emendamenti a KORRR" e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del regolamento SO GL;
- il Presidente di ERF, con la lettera 24 luglio 2018, ha informato dell'esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSOE e inoltrato loro il documento "Richiesta di emendamenti a KORRR";
- con la comunicazione 24 luglio 2018 è stato altresì raccomandato a ciascuna Autorità di regolazione di inviare il documento "Richiesta di emendamenti a KORRR" al proprio TSO entro il 15 agosto 2018 (invece che entro la scadenza del 3 ottobre 2018 coerente con l'articolo 6(7) del Regolamento SO GL); tale scadenza ravvicinata è stata identificata dalle autorità di regolazione ai fini di poter assicurare l'approvazione della Proposta di KORRR, come emendata dai TSO, entro la fine del corrente anno solare.

RITENUTO CHE:

- sia necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento "Richiesta di emendamenti a KORRR" conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF di cui alla comunicazione ERF 24 luglio 2018;
- il presente provvedimento risulti, pertanto, indifferibile e urgente, al fine di ratificare a livello nazionale quanto concordato in sede ERF da parte di tutte le autorità di regolazione europee

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti a KORRR”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE